



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXXX
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXX/2023 RG Lav.** promossa da:
XXXXX XXXXXXXX

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti ROSA DENIS,
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO
GANCI e MARIA MANISCALCO e domiciliata presso lo studio professionale
di quest'ultimo difensore in Vicenza, Contrada dei Torretti n. 12

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse XXXX XXXX e
XXXX XXXX e domiciliato presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di
Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2

resistente

Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 28/09/2023.

Oggetto: Altre ipotesi.

Motivazione

Parte ricorrente, allegato di avere lavorato negli anni scolastici 2016/2017,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale dipendente a tempo
determinato per il convenuto Ministero in qualità di docente, chiede per le
predette annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla
clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo



determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio¹, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che *<<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.*

Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:

- 1) *La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);*
- 2) *La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);*

¹ <<co. 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.



3) *Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate* (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).

La normativa suddetta impone quindi al Ministero dell'Istruzione un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).

Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici predetti, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, la condanna del Ministero ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge², tenuti).

Il Ministero convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso; in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale per l'anno scolastico 2016/2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data

² L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <<L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale [...] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.



28/06/2023 ed essendo maturato il preteso diritto alla Carta del docente per l'a.s. 2016/2017 nel mese di settembre 2016.

*

Il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023), fondato.

Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, per un periodo superiore a 150 giorni per ciascuna delle predette annualità (docc. 1 parte ricorrente), periodo oltre il quale, alla luce dei principi e criteri indicati nelle sentenze sopra richiamate, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione dedotta dal Ministero, questa si ritiene infondata. Non è infatti applicabile la prescrizione quinquennale, non avendo la prestazione di cui si discute natura retributiva e, in ogni caso, non avendo ad oggetto la stessa il pagamento di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.), bensì solo, come si è già sopra detto, la messa a disposizione di un determinato importo, da utilizzare secondo un meccanismo riconducibile allo schema della delegazione o dell'accollo.

Il convenuto Ministero dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €



2.500,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:

- condanna il Ministero resistente a costituire in favore della ricorrente XXXXX XXXXXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Vicenza, 28/09/2023.

Il Giudice
dott. XXXX XXXX

